

# Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia

## STATUTO

### PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, che trova ispirazione ~~nate~~ dalla Compagnia di S.Maria che "...ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a' di' 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che ha dato un forte impulso alle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio, impulso ad essere "Promotrici e fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità"

### TITOLO I PRINCIPI ISPIRATORI

**“Le opere di misericordia, come i nostri maggiori l'intesero e come noi l'intendiamo, non son opere dell'uomo, son opere di Dio.” (Cesare Sardi – Discorso conclusivo al Primo Congresso federale – 25 settembre 1899)**

#### Articolo I/1 – Eredità morale

**ART. 1**

1. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia trae origine dalla Federazione delle Misericordie fondata a Pistoia il 25 settembre del 1899 e ne mantiene salde le motivazioni alla unità ed alla rappresentanza del movimento che spinsero, allora, 36 Misericordie a dichiarare “Ricordiamoci che dopo la solenne proclamazione del principio della Federazione fatta nel Congresso di Pistoia, le gioie ed i dolori di uno solo dei nostri istituti sono davvero divenute le gioie ed i dolori comuni.” (Atti del 1 Congresso – Pistoia 24 -25 settembre 1899)
2. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia è erede e geloso custode dei beni immutabili ed indisponibili rappresentati dalla carità e gratuità dell'agire dei Confratelli, dalla loro libera partecipazione alla vita sociale, dall'esercizio della democrazia consapevole nell'assunzione delle decisioni e dallo spirito di servizio nell'esercitare le funzioni di governo del movimento, così come sono descritti nel Rito della Vestizione (1704) conosciuto come il “noi ci governiamo a popolo”. A quei principi ineludibili la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia conforma i propri statuti, i propri regolamenti ed i propri deliberati.

#### Articolo I/2 - Comunità spirituale ed operativa (ex articolo 5)

**ART. 2**

1. Gli iscritti alle Misericordie e agli altri Associati che fanno parte della Confederazione costituiscono una comunità spirituale e operativa e pertanto ne può essere richiesta la mobilitazione caritativa da parte della Confederazione stessa tramite ~~il rispettivo organismo~~ la rispettiva associazione di appartenenza.

#### Articolo I/3 -. Finalità (ex Articolo 6)

**ART. 3**

1. La Confederazione fonda istituzionalmente la propria attività sul rispetto e sulla condivisione di ogni situazione di bisogno e su un costante impegno di carità e di giustizia nella società civile come testimonianza diretta e concreta del messaggio cristiano.

2. Essa si impegna a contribuire alla analisi dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, a attuare nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nonché a realizzare opera di formazione, di prevenzione, di educazione sociale e sanitaria e alla solidarietà, promovendo un progetto di formazione per la crescita civile, culturale e religiosa della società a misura d'uomo.
3. Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati la Confederazione, direttamente o tramite i propri Organi decentrati, ciascuno per le proprie competenze:
  - a. studia i problemi della carità, dell'assistenza pubblica e privata, dei servizi di soccorso, formulando anche proposte agli organi pubblici, locali e nazionali e per un sempre più efficiente inserimento del volontariato nei vari settori di intervento;
  - b. provvede, al coordinamento degli interventi degli Associati con le richieste anche delle pubbliche Autorità;
  - c. cura che venga conservato e ravvivato lo spirito di solidarietà cristiana e umana degli Associati, anche in conformità alle storiche tradizioni di ciascuno di essi;
  - d. tutela i diritti e gli interessi degli Associati rappresentandoli - ove occorra - nei rapporti con le autorità ecclesiastiche e/o civili;
  - e. vigila affinché le attività degli Associati siano conformi alle disposizioni del presente Statuto anche agli effetti della corrispondenza ai fini generali nello stesso precisati;
  - f. promuove la costituzione di nuove Misericordie e l'adesione di altri Associati;
  - g. promuove ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obiettivi istituzionali;
  - h. fornisce agli Associati servizi di segreteria e di consulenza nei vari settori di attività, anche attraverso l'opera di esperti esterni;
  - i. promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia, quale soggetto associato alla Confederazione in quanto emanazione diretta delle Misericordie italiane;
  - j. promuove e aderisce a iniziative di volontariato internazionale intrattenendo a tal fine gli opportuni rapporti con istituzioni di altri Stati, anche attraverso la partecipazione a eventuali organismi;
  - k. partecipa a enti e organismi costituiti o da costituire, purché non svolgano attività in contrasto con i principi istituzionali della Confederazione;
  - l. promuove e organizza, coordinandoli, i servizi di emergenza medica, di protezione civile o di altre attività, anche sociali, in armonia con le direttive dei competenti Ministeri, delle Regioni o comunque di altre strutture pubbliche;
  - m. stipula, ove richiesta, accordi, convenzioni e/o contratti in nome e/o per conto degli Associati, o di alcuni di essi, per lo svolgimento di attività che gli stessi intendono esercitare in forma tra loro congiunta;
  - n. svolge ogni altra attività ritenuta utile e/o necessaria, purché compatibile con i propri principi istituzionali anche avvalendosi di strutture o Enti comunque definiti nel rispetto delle vigenti normative;
  - o. si accredita presso organizzazione Nazionali, Internazionali, Sovranazionali, per lo svolgimento di attività di carattere umanitario, caritatevole e di assistenza nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo.

#### **Articolo I/4 – Rapporti con l'autorità ecclesiastica (ex Articolo 7)**

**ART. 4**

In relazione al carattere cristiano inerente alla propria vita associativa e a quella dei singoli Associati, la Confederazione - anche attraverso il suo Correttore Nazionale ed i Correttori degli Organi decentrati - mantiene rapporti con le autorità ecclesiastiche competenti.

## TITOLO II GENERALITA'

**“Ma noi frattanto procediamo sulla nostra via nettamente a noi determinata dai convincimenti della nostra coscienza, dalla riverenza che abbiamo verso il passato, dalla confidenza che riponiamo nel tempo avvenire!” (Cesare Sardi – Discorso conclusivo al Primo Congresso federale – 25 settembre 1899)**

### **Articolo II/1 – Articolazione**

**ART. 5**

1. La Confederazione Nazionale delle Misericordie si articola sui livelli Nazionale e Regionale/Interregionale tramite Federazioni oltre che - ove ritenuto opportuno e con un minimo di cinque associazioni - sul livello territoriale provinciale/interprovinciale tramite Comitati. Ognuno di questi livelli è dotato di organizzazione, patrimonio e modalità di finanziamento propri.
2. Possono costituirsi Federazioni Interregionali qualora tra regioni limitrofe una o più di esse non abbiano associazioni necessarie per costituire una Federazione, come da regolamento.
3. Ove ritenuto opportuno ai sensi del precedente comma 1 possono costituirsi Comitati interprovinciali qualora tra province limitrofe una o più di esse non abbiano associazioni necessarie per costituire un Comitato, come da regolamento.

### **Articolo II/2 – Composizione (ex Articolo 1)**

**ART. 6**

1. L'Associazione denominata *CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA*, è costituita da:
  - a) tutte le Misericordie alla stessa già aderenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, siano esse persone giuridiche pubbliche o private ovvero Associazioni non riconosciute
  - b) la Consociazione nazionale donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia.
  - c) gli Enti senza fine di lucro che svolgano attività caritativa assistenziale e/o di soccorso o di servizio alle associate purché abbiano ispirazione cristiana e tra le finalità statutarie l'adempimento di una o più opere di misericordia.
2. La Confederazione non risponde delle eventuali inadempienze amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di Associati.

### **Articolo II/3 - Sede (ex Articolo 2)**

**ART. 7**

1. La Confederazione ha sede in ~~Via dello Steccuto 38/40 a Firenze, città madre delle Misericordie, dove nel 1244 ebbe origine la Misericordia di Firenze.~~

#### Articolo II/4 - Stemma (ex Articolo 3)

ART. 8

1. Lo stemma della Confederazione Nazionale è costituito da un ovale d'azzurro, fra due rami di quercia legati a fiocco da un nastro tricolore italiano, recante una croce latina di colore rosso fra le due lettere gotiche onciate ~~avente ai lati le lettere gotiche~~ "F" ed "M" di colore ~~iano~~ giallo.
2. Lo stemma della Confederazione Nazionale è marchio aziendale registrato e non può essere riprodotto senza la sua specifica autorizzazione scritta.
3. L'apposizione dello stemma della Confederazione è consentito di norma ai soli organi della stessa Confederazione limitatamente agli atti ed alle comunicazioni formali.
4. L'uso dello stemma della Confederazione Nazionale può, altresì, essere concesso a terzi per particolari e specifiche occasioni quali, a titolo non esclusivo di esempio, il patronato o la compartecipazione ad iniziative, per mezzo di una specifica autorizzazione scritta del Presidente della Confederazione o dell'Organo confederale interessato nella quale deve essere specificato l'oggetto e la durata della concessione: in ogni caso la durata della concessione dell'uso non può eccedere i tre mesi successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione.

#### Articolo II/5 – Marchio d’Azione

ART. 9

1. La Confederazione Nazionale è dotata di un "Marchio di Azione" costituito da un triangolo giallo bordato di azzurro, arricchito a destra da un nastro tricolore italiano, recante una croce latina di colore rosso fra le due lettere gotiche onciate "F" ed "M" di colore azzurro
2. Il Marchio di Azione della Confederazione Nazionale è marchio aziendale registrato e non può essere riprodotto senza la sua specifica autorizzazione scritta.
3. L'uso del Marchio di Azione della Confederazione è consentito di norma alle sole sue associate, allo scopo di mostrare l'unità e l'appartenenza al movimento, che possono esporlo:
  - (1) sulle divise confezionate secondo le prescrizioni degli appositi regolamenti;
  - (2) sugli automezzi di servizio recanti la livrea prescritta dagli appositi regolamenti
4. L'uso del Marchio di Azione della Confederazione Nazionale può, altresì, essere concesso a terzi per particolari e specifiche occasioni quali, a titolo non esclusivo di esempio, il patronato o la compartecipazione ad iniziative, per mezzo di una specifica autorizzazione scritta del Presidente della Confederazione o dell'Organo confederale interessato nella quale deve essere specificato l'oggetto e la durata della concessione: in ogni caso la durata della concessione dell'uso non può eccedere i tre mesi successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione

#### Articolo II/6 – Stemma delle Associate

ART. 10

1. Le Associate possono dotarsi di un proprio stemma sociale redatto secondo le prescrizioni dei Regolamenti.
2. Lo stemma sociale, qualora adottato dalla Associata, deve essere depositato presso la Confederazione Nazionale.
3. Lo stemma e la denominazione delle Misericordie aderenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto possono essere modificati soltanto previa autorizzazione della Confederazione.
4. Lo stemma e la denominazione "Misericordia" o "Misericordie" sono adottati previa formale autorizzazione della Confederazione; il loro deposito a norma di legge è di competenza della Confederazione.

## Articolo II/7 – Tutela della immagine

ART. 11

1. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia tutela l'immagine complessiva del movimento degli Associati stabilendo, con efficacia generale, in appositi regolamenti le norme e le procedure necessarie ad attuarla;
2. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia stabilisce che gli Associati adottino nello svolgimento della attività ed in relazione alle esigenze:
  - a. La veste istituzionale costituita da una cappa nera con buffa salvo diversa tradizione storica locale;
  - b. La divisa di Servizio nei colori giallo-ciano
  - c. La divisa di protezione Civile nei colori blu-arancio

La Confederazione Nazionale, con apposito Regolamento, ne stabilisce la foggia e le caratteristiche specifiche comuni.

## Articolo II/8 – Tutela della denominazione “Misericordia” e “Misericordie”

ART. 12

1. Il Marchio d'Azione, lo stemma di cui al precedente articolo II/7 e la denominazione "Misericordia" o "Misericordie" sono adottati previa formale autorizzazione della Confederazione Nazionale; il loro deposito a norma di legge è di competenza della Confederazione Nazionale.

## Articolo II/9 - Natura (ex Articolo 4)

ART. 13

1. La Confederazione è persona giuridica privata a norma degli articoli 12 e seguenti del Codice civile ed è organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia; è stata riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale del 12 ottobre 1992.
2. Per l'ordinamento canonico è Associazione privata di fedeli.
3. Non ha fini di lucro, ha strutture e organizzazione democratiche.
4. Le cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuite sono le prestazioni fornite dagli Associati alla Confederazione.
5. Il ricorso a prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi è ammesso esclusivamente nei limiti necessari alla Confederazione per il regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
6. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di amministrazione, o comunque denominati, avendo altresì l'obbligo di impiegare gli stessi per la realizzazione delle finalità della Confederazione.

## Articolo II/10 – Durata (ex Articolo 4)

ART. 14

1. La Confederazione ha durata illimitata.

## Articolo II/11 - Patrimonio (ex Articolo 8)

ART. 15

1. Il patrimonio della Confederazione, che è autonomo da quello dei singoli Associati, ~~alla data di entrata in vigore del presente statuto è costituito in circa due miliardi di lire~~ è composto da:
  - a. beni mobili e immobili, in proprietà o in altro diritto reale, pervenuti a qualsiasi titolo, ivi compresi donazioni e lasciti testamentari;
  - b. titoli e titoli mobiliari pubblici e/o privati.

#### Articolo II/12 – Entrate (ex Articolo 9)

ART. 16

Le entrate della Confederazione, che sono amministrativamente distinte da quelle dei singoli Associati, sono costituite da:

- a. quote associative annuali eventualmente anche sotto forma di corresponsione percentuale di entrate derivanti agli Associati da convenzioni, accordi e contratti;
- b. rendite patrimoniali;
- c. contributi volontari di soggetti pubblici e/o privati, ivi compresi i singoli Associati e organismi internazionali;
- d. sovvenzioni dello Stato o degli Enti locali;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g. altre entrate consentite.

#### Articolo II/13 – Esercizio sociale e bilanci (ex Articolo 10)

ART. 17

1. L'esercizio sociale inizia l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere approvato a norma di legge e secondo criteri di competenza il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso ~~consuntivo~~ ed entro lo stesso termine il bilancio di previsione dell'esercizio in corso.
3. I bilanci, di cui al precedente comma, devono restare depositati in copia nella sede della Confederazione, insieme alle relazioni annesse, ~~durante i~~ almeno trenta (30) giorni ~~che precedono~~ prima della data fissata per l'Assemblea convocata per la loro approvazione e gli Associati possono prenderne visione finché siano approvati; ~~gli Associati possono prenderne visione~~

#### Articolo II/14 – Competenze esclusive e concorrenti

ART. 18

1. Sono attribuite agli Organi Centrali della Confederazione Nazionale in via esclusiva le seguenti competenze:
  - a. Tutti i rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali;
  - b. la promozione, la partecipazione e la gestione dei servizi di comune interesse nazionale a favore degli Associati;
  - c. lo sviluppo del movimento ovunque se ne ravveda la necessità;
  - d. la promozione e la gestione dell'immagine complessiva del movimento anche attraverso l'adozione di appositi regolamenti e protocolli con efficacia generale
  - e. La promozione e la gestione della formazione dei dirigenti del movimento e dei Confratelli
  - f. La promozione e la gestione della istruzione tecnica dei Dirigenti e dei Confratelli nelle materie di comune interesse nazionale;
  - g. L'organizzazione unitaria e delle attività di soccorso in protezione civile, la loro gestione unitaria in campo internazionale e nelle emergenze di carattere nazionale poste sotto il coordinamento degli organi centrali dello Stato;
2. Sono attribuite in via concorrente agli Organi Centrali ed gli Organi Decentrati della Confederazione Nazionale tutte le altre materie di natura concorrente fra Stato e Regioni.
3. Sono attribuite agli Organi Decentrati tutte le altre materie per le quali non vi sia riserva di esclusività o di concorso ai sensi del presente Statuto o delle leggi dello Stato.

### TITOLO TERZO ASSOCIATI

**“Ci abbracciamo fratelli davanti all’Altare, ci governiamo a popolo, la buffa uguaglia le classi sociali; unica distinzione sulla nostra Cappa, il segno del comando. Ti senti disposto ad entrare in una tal Compagnia?” (dal “noi ci governiamo a popolo” 1704)**

#### **Articolo III/1 – Ammissione**

**ART. 19**

1. Possono entrare a far parte della Confederazione, previo accoglimento della domanda di ammissione:
  - a. le Misericordie di nuova costituzione a condizione che:
    - i. adottino lo statuto tipo elaborato dalla Confederazione
    - ii. presentino la nomina del correttore da parte dell’Ordinario diocesano competente per territorio
    - iii. dimostrino di ispirarsi ~~si ispirino~~ ai principi della dottrina cristiana e di moralità ed etica del volontariato.
  - b. gli Enti senza fine di lucro che svolgano attività caritativa assistenziale e/o di soccorso o di servizio alle loro associate purché abbiano ispirazione cristiana e tra le finalità statutarie l’adempimento di una o più opere di misericordia.
2. Le ammissioni sono deliberate dalla III Sezione del Collegio dei Proviviri ~~dal competente organo~~ previo esame della relazione con la quale i delegati della Confederazione – da essa stessa nominati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di affiliazione - riferiscono in ordine alla conformità dei comportamenti dell’Associando con le norme statutarie e regolamentari della Confederazione stessa; in ogni caso la III Sezione del Collegio dei Proviviri ~~il competente organo~~ della Confederazione ~~si determina~~ delibera sulla richiesta di affiliazione non prima di sei e non oltre dodici ~~otto~~ mesi dal ricevimento della domanda

#### **Articolo III/2 – Diritti (ex Articolo 11)**

**ART. 20**

1. Gli Associati godono di tutti i diritti dell’Associazione, usufruiscono dei servizi della Confederazione, partecipano alle Assemblee e sono i soli a avere - in tale sede - diritto di voto.

#### **Articolo III/3 – Obblighi (ex Articolo 12)**

**ART. 21**

1. Gli Associati sono obbligati:
  - a. al versamento della quota annuale;
  - b. all’osservanza e al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi confederali

#### **Articolo III/4 – Perdita della qualità di Associato**

**ART. 22**

Gli Associati cessano di appartenere alla Confederazione per recesso, per decadenza, per esclusione e per estinzione.

## **TITOLO QUARTO ORGANI**

**“Ebbene quando sederai nell’assemblea saprai spogliarti delle tue passioni, dei tuoi risentimenti, delle tue vedute particolari ed egoistiche per dare o negare il tuo consenso, nel segreto del bossolo, con retta intenzione, avendo di mira soltanto il bene della Compagnia,**

anche se questo bene fosse in contrasto colle tue passioni, coi tuoi desideri, con i tuoi secondi scopi, quand'anche dovesse tornare a danno dei interessi particolari? E quando la Tratta o la volontà dei fratelli ti chiameranno ad assumere qualche carica od ufficio, lo sentirai il dovere di dedicarvi tutto te stesso senza badare a fatiche e sacrifici, senza miraggio di ricompense e di onori coll'animo sempre staccato dal potere e sempre pronto a lasciarlo con tranquillità d'animo e senza rimpianti?" (dal "noi ci governiamo a popolo" 1704)

#### Articolo IV/1 – Organi della Confederazione (ex Articolo 13)

ART. 23

1. Sono organi della Confederazione:
  - a. l'Assemblea;
  - b. il Consiglio nazionale;
  - c. ~~il Consiglio di Presidenza;~~
  - c. il Presidente ed il vice presidente;
  - d. il Tesoriere
  - e. Gli Organi decentrati.
  - f. il Collegio dei Revisori dei conti;
  - g. il Collegio dei Proviviri.
2. Sono organismi della Confederazione:
  - a. il Correttore;
  - b. il Segretario generale;
  - e. ~~il Consulente sanitario nazionale;~~
  - c. delegati "ad acta";
  - d. altri organismi.

### Capo 1

#### L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

#### Articolo IV/1/1 – Composizione (ex articolo 14)

ART. 24

1. L'Assemblea degli Associati è composta dai legali rappresentanti degli Associati, fra i quali elegge il suo Presidente, risultanti alla data di adozione del provvedimento di convocazione dell'Assemblea stessa.
2. I componenti del Consiglio nazionale, ~~del Consiglio di Presidenza,~~ del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Proviviri, nonché il Correttore ~~e il Consulente Sanitario nazionale~~ hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza dell'Assemblea, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al comma primo.

#### Articolo IV/1/2 – Convocazione (ex articolo 15)

ART. 25

1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea degli Associati si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo dell'anno trascorso ed al bilancio preventivo dell'anno in corso.
2. L'Assemblea ogni quattro anni entro il 30 aprile procede al rinnovo degli organi sociali.
3. L'Assemblea è altresì convocata:
  - a. nell'ipotesi di cui al successivo articolo 32 comma quarto;
  - b. in ogni tempo su conforme deliberazione del Consiglio nazionale;
  - c. su richiesta scritta e motivata proveniente da almeno un decimo degli associati.Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), deliberazione e richiesta devono indicare gli argomenti da trattare.

4. L'Assemblea si riunisce di norma nel Comune ove ha sede la Confederazione oppure in quel diverso Comune eventualmente prescelto dal Consiglio nazionale.
5. L'Assemblea di cui al comma primo viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; l'avviso deve essere spedito a tutti gli aventi diritto almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; ai legali rappresentanti degli Associati l'avviso è spedito alla sede del soggetto giuridico rappresentato.
6. Nello stesso avviso deve essere fissata anche per il medesimo giorno, purché almeno un'ora dopo rispetto all'orario previsto per la prima convocazione, l'adunanza in seconda convocazione, nel caso in cui la prima andasse deserta.
7. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto disciplina le modalità di partecipazione all'Assemblea.

#### **Articolo IV/1/3 Validità delle riunioni (ex articolo 16)**

**ART. 26**

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei componenti di cui al precedente articolo IV/1/1 comma primo; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un decimo dei componenti con voto deliberativo.
2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è subordinata per legge o per Statuto al voto favorevole di un quorum speciale.
3. I componenti l'Assemblea aventi voto deliberativo possono delegare la loro funzione, con atto scritto, prioritariamente a persona iscritta all'Associazione rappresentata o, in via subordinata, al rappresentante di altra Associazione (**dello stesso Collegio**) purché questi non faccia parte di organi confederali o non sia dipendente della Confederazione; per i legali rappresentanti che siano anche membri di organi confederali il conferimento della delega costituisce atto dovuto, senza vincolo di mandato, ai fini della valida partecipazione all'Assemblea.
4. Il rappresentante di ciascuna Associazione non può essere portatore di più di una delega.
5. Copia dell'atto di delega di cui al terzo comma deve pervenire alla Segreteria della Confederazione almeno 24 ore prima della data ed ora fissate per la riunione dell'Assemblea; la trasmissione è effettuata con ogni mezzo idoneo a documentarne la ricezione nel termine stabilito; l'originale dell'atto di delega è depositato dal delegato presso la (**Commissione di Verifica dei Poteri**). Gli adempimenti di cui al presente comma costituiscono, congiuntamente, il presupposto per la partecipazione alla riunione dell'Assemblea.

#### **Articolo IV/1/4 – Attribuzioni (ex articolo 17)**

**ART. 27**

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Tale organo:
  - a. Elegge con voto dei Presidenti legali rappresentanti degli Associati il Consiglio nazionale, ~~il Presidente~~, ed il Collegio dei Revisori dei conti ~~e il Collegio dei Probiviri~~;
  - b. Elegge con voto dei Presidenti del Collegio dei Probiviri degli Associati il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  - c. revoca gli organi di cui alla precedente lettera a) o singoli componenti degli stessi;
  - d. delibera in ordine al bilancio consuntivo corredato dalla relazione sull'attività svolta nell'anno a cui esso si riferisce;
  - e. delibera in ordine al bilancio preventivo corredato dalla relazione sull'attività dell'anno in corso;
  - f. delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico;

- g. delibera sulle modificazioni al presente Statuto, da partecipare alla Conferenza Episcopale Italiana per la recognitio;
- h. delibera l'approvazione dello Statuto tipo per le Misericordie di nuova costituzione;
- i. delibera sulle materie di cui al successivo Titolo V del presente Statuto;
- j. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto.

**Articolo IV/1/5 – Validità delle deliberazioni (ex articolo 18)**

**ART. 28**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti espressi.
2. Le modificazioni allo Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno un quarto degli Associati.
3. Le deliberazioni relative allo scioglimento ed alla devoluzione dei beni sono adottate con la maggioranza prevista all'articolo 21 del Codice civile.

**Capo 2**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE**

**Articolo IV/2/1 – Composizione (ex articolo 19)**

**ART. 29**

1. Il Consiglio nazionale è composto da:
  - a. il Presidente, che lo presiede;
  - b. il Tesoriere
  - c. ~~XX (ventinove)~~ membri eletti dall'Assemblea ~~di cui dodici~~ eletti a suffragio universale diretto ~~e diciassette eletti su base regionale o interregionale con le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto;~~
  - d. il Presidente della Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia;
2. ~~Alle riunioni del Consiglio nazionale partecipa con voto consultivo un rappresentante degli Associati di ciascuna regione non rappresentata nel Consiglio nazionale.~~
2. Alle riunioni del Consiglio nazionale partecipa con voto consultivo il Correttore del Consiglio Nazionale della Confederazione;
3. Alle riunioni del Consiglio nazionale partecipano con voto consultivo i Presidenti degli Organi decentrati di cui al titolo V del presente Statuto;
4. ~~I rappresentanti di cui al comma precedente sono nominati dal Consiglio nazionale su conforme designazione degli Associali delle regioni interessate; essi sono invitati alle riunioni del Consiglio nazionale con le stesse modalità stabilite per la convocazione dei consiglieri nazionali.~~
4. Alle riunioni del Consiglio nazionale assiste i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

**Articolo IV/2/2 - Convocazione (ex articolo 20)**

**ART. 30**

1. Il Consiglio nazionale si riunisce ogni anno entro il 30 ~~aprile~~ marzo per adottare il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso ed entro il 30 ~~novembre~~ ottobre per adottare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre entrambi all'Assemblea.
2. Il Consiglio nazionale può altresì essere convocato in ogni tempo ~~su conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza~~ dal Presidente o dal Tesoriere indicando il luogo, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare; alla lettera di convocazione devono essere allegati tutti i documenti necessari alla assunzione delle decisioni;
3. Il Consiglio Nazionale può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri nazionali; la richiesta deve indicare gli argomenti da trattare e può essere corredata di documenti allegati ritenuti utili alla discussione.

4. Il Presidente spedisce, come atto dovuto, l'avviso di convocazione, contenente eventuali allegati di cui ai punti 2 e 3, agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; la trasmissione è effettuata al domicilio indicato dai singoli aventi diritto mediante lettera raccomandata o tramite altro idoneo mezzo postale o telematico, purché sia documentalmente attestata la data di invio. Su richiesta degli aventi diritto la trasmissione del solo avviso di convocazione è effettuata tramite messaggio fax.
5. In caso di urgenza il termine di cui al comma precedente è ridotto a tre giorni e la convocazione è effettuata telegraficamente o tramite messaggio fax; entro gli stessi termini e con le stesse modalità può essere integrato l'ordine del giorno. In tali casi il Consiglio Nazionale verifica prioritariamente la sussistenza del presupposto dell'urgenza.
6. Il Consiglio Nazionale può essere convocato eccezionalmente nei casi di estrema urgenza o gravità dagli Organi di cui al Titolo VII, limitatamente ad argomenti di propria competenza; in questi casi la convocazione viene effettuata negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al punto 5 e 7 del presente articolo.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione in prima e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, nonché l'elenco degli argomenti da trattare nonché i documenti allegati necessari alla assunzione delle decisioni.
8. Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma nel Comune ove ha sede la Confederazione; ~~il Consiglio di Presidenza, a maggioranza assoluta;~~ Il Presidente avuto il consenso scritto della metà dei componenti del Consiglio Nazionale può comunque deliberarne la convocazione in luogo diverso.

#### **Articolo IV/2/3 – Validità delle riunioni (ex articolo 21)**

**ART. 31**

1. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei componenti.
2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità, per legge o per norma statutaria, è subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

#### **Articolo IV/2/4 – Attribuzioni (ex articolo 22)**

**ART. 32**

1. Il Consiglio nazionale è l'organo di governo e di amministrazione della Confederazione.
2. Tale organo:
  - a. esamina le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei propri membri e adotta i relativi provvedimenti;
  - b. elegge nel suo seno, nella riunione di insediamento, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
  - c. ~~elegge nel suo seno, nella riunione di insediamento, il Tesoriere al quale è attribuita la funzione di curare la parte amministrativa della Confederazione e di sottoscrivere i documenti contabili ai sensi del successivo articolo 31, secondo comma, lettera d)²;~~
  - c. nomina il segretario generale ~~entro sessanta giorni dal verificarsi della relativa vacanza e con priorità su ogni altro argomento riservato alla competenza del Consiglio nazionale;~~
  - d. nomina e/o revoca il Correttore ~~e, su proposta del Consiglio di presidenza, il Consulente Sanitario nazionale;~~
  - e. ~~concede e/o revoca la fiducia al Consiglio di presidenza;~~
  - e. nomina, scegliendoli prioritariamente fra i suoi membri, i delegati "ad acta", di cui al Titolo VI comma 3, a cui delegare particolari incarichi in esecuzione delle proprie decisioni;

- f. nomina e/o revoca i rappresentanti della Confederazione presso enti, aziende, istituzioni e ogni altro organismo esterno;
- g. suddivide ~~entro 90 giorni dal suo insediamento~~ il territorio di operatività degli associati in zone omogenee e/o funzionali con le modalità, anche di verifica e/o di modifica, stabilite dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto;
- h. ogni anno adotta, entro ~~novembre~~ il mese di ottobre, il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo, da sottoporre entrambi dell'Assemblea con annesse le rispettive relazioni;
- i. approva i programmi di attività e dà esecuzione alle direttive e agli indirizzi deliberati dall'Assemblea;
- j. ~~esercita l'attività di cui al precedente articolo 6 comma terzo lettera e);~~ vigila affinché le attività degli Associati siano conformi alle disposizioni del presente Statuto anche agli effetti della corrispondenza ai fini generali nello stesso precisati
- k. ~~decide sulle domande di ammissione alla Confederazione;~~
- k. approva i Regolamenti di esecuzione, di amministrazione e di organizzazione;
- l. approva il protocollo d'intesa con la Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia per la disciplina dei reciproci rapporti;
- m. stabilisce annualmente i criteri generali per la determinazione della quota Associativa;
- n. delibera in ordine alla pianta organica e allo stato giuridico e economico del personale dipendente e in quiescenza e adotta i relativi provvedimenti attuativi;
- o. conferisce le onorificenze, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto, nonché, anche su proposta del ~~Consiglio di Presidenza~~, Presidente, attestati e benemerenze;
- p. propone all'Assemblea le modificazioni statutarie e trasmette alla stessa, con proprio parere, le modificazioni statutarie richieste da almeno un decimo degli Associati;
- q. istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina e/o alla revoca dei componenti;
- r. cura gli interessi della Confederazione e, ove consentito, dei singoli Associati, in ogni caso con facoltà di conciliare e di transigere e altresì con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative e di resistervi in ogni stato e grado di giurisdizione, anche regionale, pure per giudizi di revocazione e di cassazione;
- s. fissa la data e il luogo di riunione dell'Assemblea di cui al Titolo IV Capo Primo e nel caso di richiesta da parte di un decimo degli Associati, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto;
- t. risolve in via conciliativa le controversie sorte fra gli Associati in quanto tali fra loro, su richiesta degli stessi e previo idoneo contraddittorio, al di fuori dei casi attribuiti dal presente Statuto alla cognizione del Collegio dei Proviviri;
- u. ~~nomina, in caso di comprovate situazioni per le quali un Associato violi i dettati statutari e/o regolamentari del Movimento o comunque non rispetti o vengano meno i principi per cui si è costituito come Misericordia o si rilevi difficoltoso il funzionamento degli organi dell'Associato, un commissario straordinario o ad acta determinando la durata dell'incarico, che non potrà essere superiore a sei mesi, nonché i relativi compiti che avranno quale obiettivo primario il ripristino della situazione di normalità all'interno dell'Associato stesso; il commissario dovrà inoltre, nell'ambito dei poteri conferitigli e qualora non si raggiunga l'auspicata normalità di funzionamento, proporre alla Confederazione l'adozione di tutti quei provvedimenti, nessuno escluso o eccettuato, che riterrà idonei a risolvere i problemi che hanno portato al commissariamento;~~

- u. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e da altri atti normativi;
- v. compie tutti gli atti di amministrazione e/o di gestione che non rientrino nelle competenze di altri organi della Confederazione.

#### **Articolo IV/2/5 – Validità delle deliberazioni (ex articolo 23)**

**ART. 33**

1. Le proposte di delibera, avanzate dagli aventi diritto, devono essere sottoposte all'esame del Consiglio Nazionale in forma scritta e corredata dagli eventuali allegati necessari alla assunzione consapevole delle decisioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità sia subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.
3. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale devono essere trasmesse, entro i due giorni successivi alla loro assunzione, agli Organi di cui ai Titolo V e VII del presente Statuto ed agli eventuali delegati "ad acta" interessati dal provvedimento.
4. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono portate a conoscenza degli Associati attraverso ogni forma di comunicazione idonea compresa quella telematica

#### **Articolo IV/2/6 - Decadenze e surrogazioni (ex Articolo 24 )**

**ART. 34**

1. I membri che non partecipino senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dal loro ufficio nel rispetto della disciplina stabilita dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto; la pronuncia di decadenza è adottata dal Consiglio nazionale a maggioranza assoluta di voti.
2. Se durante il quadriennio viene a mancare uno dei membri di cui all'articolo IV/2/1 comma uno lettera c), subentra chi ha riportato nella lista di appartenenza il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro da lui surrogato.
3. Le surrogazioni di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio nazionale e hanno effetto immediato; a tal fine l'avviso di convocazione del Consiglio è inviato anche al candidato che ha titolo per la surrogazione con invito a produrre la dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità e con l'avvertenza che potrà partecipare alla riunione soltanto dopo l'adozione della relativa deliberazione.
4. In caso di esaurimento della lista di appartenenza del Consigliere da surrogare, le deliberazioni di surrogazione di cui ai commi precedenti non vengono adottate e il Consiglio nazionale funziona, a ogni effetto, nella componente residua.
5. In caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni per oltre la metà dei Consiglieri complessivamente eletti, il Consiglio nazionale è sciolto e rinnovato dall'Assemblea nella sua prima riunione utile.

### **Capo 3 IL PRESIDENTE**

#### **Articolo IV/3/1 – Elezione**

**ART. 35**

1. Il Presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio Nazionale fra i suoi membri.
2. Il Vice Presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio Nazionale fra i suoi membri

#### **Articolo IV/3/2 – Attribuzioni (ex articolo 31)**

**ART. 36**

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della Confederazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
2. Il Presidente:
  - a. convoca l'Assemblea ed il Consiglio nazionale ~~e il Consiglio di Presidenza;~~
  - b. presiede il Consiglio nazionale ~~e il Consiglio di Presidenza;~~

- c. esegue le deliberazioni ~~dell'Assemblea e~~ del Consiglio nazionale;
  - d. predispone i programmi di attività per l'anno successivo da sottoporre alla adozione del Consiglio Nazionale;
  - e. adotta i provvedimenti resi necessari dalle calamità classificate dall'apposito Regolamento di pertinenza nazionale ed internazionale e coordina, avvalendosi degli organismi ivi previsti, gli interventi di soccorso e di assistenza in collegamento con le pubbliche autorità con le quali mantiene rapporti di collaborazione;
  - f. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;
  - g. firma, congiuntamente al Tesoriere, i documenti contabili nonché quelli inerenti i rapporti con gli istituti di credito e autorizza, sussistendo motivi di necessità e di urgenza, le spese salva ratifica del Consiglio ~~di Presidenza~~ Nazionale;
  - h. determina le modalità di rappresentanza e di partecipazione a pubbliche manifestazioni;
  - i. conferisce, anche su proposta degli Associati, le distinzioni al merito della carità e propone al Consiglio nazionale il conferimento di attestati, benemerenze e onorificenze;
  - j. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e da altri atti normativi.
3. Il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
4. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vice Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere nazionale più anziano di età.

#### **Articolo IV/3/3 - Permanenza in carica (ex articolo 32)**

**ART. 37**

- 1. Il Presidente resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente.
- 2. Le dimissioni del Presidente sono dirette al Vice Presidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all'atto della ricezione della relativa lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
- 4. Entro trenta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente il Consiglio nazionale, convocato dal Vice Presidente, ~~adotta i provvedimenti funzionali alla riunione dell'Assemblea per l'elezione~~ procede alla elezione del nuovo Presidente, il quale resta in carica finché vi sarebbe rimasto il Presidente uscente; ~~non si procede a tale elezione se i presupposti di cui al terzo comma si verificano nel corso dell'ultimo anno del mandato.~~

### **Capo 4 IL TESORIERE**

#### **Articolo IV/4/1 – Elezione**

**ART. 38**

- 1. Il Tesoriere viene eletto a maggioranza dal Consiglio Nazionale fra i suoi membri.

#### **Articolo IV/4/2 – Attribuzioni**

**ART. 39**

- 1. Il Tesoriere
  - a. cura la parte amministrativa della Confederazione e sottoscrive i documenti contabili ai sensi del successivo articolo IV/3/2, secondo comma, lettera g;
  - b. predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, con le rispettive relazioni illustrative, da sottoporre all'esame del Consiglio Nazionale;

#### **Articolo IV/4/3 – Permanenza in carica ( ex vari articoli)**

**ART. 40**

Il Tesoriere resta in carica fino all'insediamento del nuovo Tesoriere.

1. Le dimissioni del Tesoriere sono dirette al Presidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all'atto della ricezione della relativa lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Tesoriere, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente.
3. Entro tre giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente il Presidente Nazionale ne informa il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori e convoca con procedura d'urgenza il Consiglio nazionale per procedere, con carattere di assoluta priorità, alla sua sostituzione. Qualora il Consiglio Nazionale, per qualsiasi motivo, non procedesse alla sostituzione del Tesoriere uscente, il Presidente Nazionale provvede alla convocazione di una nuova riunione dello stesso Consiglio Nazionale, così per le volte successive, fino ad elezione avvenuta: in questa eventualità, per tutto il periodo di vacanza, le funzioni di cui al precedente terzo comma, sono esercitate dal Presidente congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori. Il nuovo Tesoriere resta in carica finché vi sarebbe rimasto il Presidente uscente..

### **TITOLO QUINTO ORGANI DECENTRATI**

**“E quasi istintiva dello spirito umano la riluttanza pel nuovo, il paventare di tutti gli eventi, il considerare in un modo troppo subiettivo le istituzioni e le opere loro, e il volerle com'erano, come furono sempre per la terra di vederle sciupate o degenerate. E frattanto un timore di tal sorta legittimo per sua natura ed anche lodevole e Santo immobilizza la nostra energia; la timorosa sollecitudine per un'opera tradizionale da noi amata e custodita ci fa sovente dimenticare la natura di quell'opera stessa ed il fine cui dev'essere subordinata per la virtù e per l'onore di un principio.” (Cesare Sardi – Primo Presidente federale –1900)**

#### **Capo primo Criteri generali**

#### **Articolo V/1/1 - Decentramento della partecipazione**

**ART. 41**

1. La Confederazione riconosce ed incoraggia la partecipazione degli Associati alla vita del movimento e promuovele forme di organizzazione decentrata delle attività e perciò si articola, nel rispetto dei principi del presente Statuto, oltre che su base nazionale, anche con Organi di carattere regionale od interregionale oltre che - ove ritenuto opportuno e con un minimo di dieci/venti associazioni – di carattere territoriale provinciale o interprovinciale.
2. Gli Organi decentrati di cui al precedente comma si dotano di organizzazione, patrimonio e strutture proprie
3. Gli Organi decentrati di cui al presente Titolo sono soggetti alle norme del presente Statuto e dei suoi Regolamenti attuativi nonché ai deliberati del Consiglio Nazionale. ~~La Confederazione delle Misericordie d'Italia e si trovino in regola con il versamento delle quote associative. Le Associate che aderiscono a strutture Regionali o locali devono necessariamente aderire alla struttura di livello Nazionale della Confederazione.~~

## Articolo V/1/2 – Composizione

ART. 42

1. Gli Organi decentrati di cui al presente Titolo sono composti esclusivamente dagli Associati alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia la cui operatività ricada all'interno del territorio di competenza di detti Organi.

## Capo 2

### Le Federazioni Regionali

## Articolo V/2/1 – Articolazione

ART. 43

1. A livello regionale la Confederazione Nazionale si articola con strutture dotate di autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa che potranno prevedere con ~~oltre che di un~~ proprio Statuto ~~il quale potrà prevedere~~ la costituzione di livelli di partecipazione di carattere zonale ~~del livello zonale~~, di norma provinciale o interprovinciale.

## Articolo V/2/2 – Armonizzazione

ART. 44

1. Le Federazioni Regionali hanno un proprio statuto che regola il loro funzionamento e recepisce gli scopi e le finalità dello Statuto Confederale richiamandone esplicitamente i titoli I, II e V.
2. Lo Statuto Regionale deve essere ~~viene~~ approvato dalla maggioranza qualificata degli Associati alla Confederazione Nazionale riuniti in Assemblea Regionale previa verifica, da parte del Collegio dei Probiviri Nazionale, della corrispondenza con i principi ispiratori del movimento delle Misericordie e della armonia con la ~~compatibilità della~~ struttura organizzativa della Confederazione Nazionale. A tal fine la Confederazione Nazionale predispone uno statuto tipo per le Federazioni regionali al quale, di norma, le stesse si devono attenere e che entra in vigore con la sua adozione da parte del Consiglio Nazionale.
3. Per quanto non stabilito dal presente Statuto e dagli indirizzi che vi si affermano, purchè vengano rispettati i generali principi di responsabilità, di democrazia partecipativa ~~tieta~~ ed efficienza, è riservato allo Statuto delle ~~strutture~~ Federazioni Regionali, il funzionamento dei propri organi.

## Articolo V/2/3 – Organi

ART. 45

1. Sono organi delle Federazioni Regionali:
  - a. L'Assemblea Regionale;
  - b. Il Consiglio Regionale;
  - c. Il Presidente Regionale;
  - d. Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori;
  - e. Il Collegio Regionale dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

## Articolo V/2/4 – Assemblea regionale

1. L'Assemblea della Federazione Regionale è composta da un rappresentante per ciascuna Associata alla Confederazione Nazionale.
2. ~~Gli statuti delle Federazioni Regionali e i regolamenti delle stesse si faranno carico di prevedere le modalità per la verifica dell'effettiva consistenza degli iscritti ad ogni associazione, rispondendone della veridicità al Consiglio Nazionale della Confederazione.~~
2. All'assemblea della Federazione Regionale partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie oltre al Presidente Nazionale della Consociazione Fratres. I Presidenti di cui sopra possono delegare un loro rappresentante.

3. La costituzione dell'Assemblea è valida in prima convocazione con la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

## **Articolo V/2/5 – Attribuzioni della Assemblea Regionale**

**ART. 46**

1. L'Assemblea della Federazione Regionale:
  - a. promuove il volontariato cristiano ispirato ai secolari principi del movimento delle Misericordie in ambito Regionale;
  - b. cura dei rapporti con gli enti istituzionali regionali e con ogni altra istituzione provinciale, interprovinciale o comunale per tutte le problematiche attinenti l'assistenza pubblica e privata, i servizi di soccorso e la tutela della dignità umana, condividendo ogni situazione di bisogno;
  - c. contribuisce all'analisi dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti; attua nella società nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nonché opera di formazione, prevenzione, educazione sociale e sanitaria e a fini di solidarietà, promuovendo progetti per la crescita civile, culturale e religiosa della società a misura d'uomo;
  - d. studia i problemi della carità, dell'assistenza pubblica e privata, dei servizi di soccorso, formulando anche proposte agli organi pubblici regionali, locali e per tramite la Confederazione, nazionali, per un sempre più efficiente inserimento del volontariato caritativo cristiano nei vari settori di intervento;
  - e. tutela i diritti e gli interessi degli Associati rappresentandoli - ove occorra - nei rapporti con le Autorità ecclesiastiche e/o civili del territorio di competenza;
  - f. promuove la donazione del sangue e degli organi ~~attraverso~~ stabilendo rapporti con le corrispondenti articolazioni decentrate della Consociazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia, quale soggetto associato alla Confederazione Nazionale in quanto emanazione diretta delle Misericordie italiane;
  - g. partecipa, nel proprio territorio di competenza, a enti e organismi costituiti o da costituire, purché non svolgano attività in contrasto con i principi istituzionali né con i deliberati e le attività della Confederazione;
  - h. promuove e organizza, ~~previo coordinamento,~~ i servizi alla persona, di assistenza sociale, di soccorso sanitario e ~~di emergenza medica,~~ di protezione civile ~~e di altre attività, anche sociali, in armonia con le direttive~~ ed ogni altra attività rivolta alla popolazione della regione di riferimento coordinandosi, ove possibile ed opportuno, con le Istituzioni Regionali e le loro articolazioni ~~e comunque di altre strutture pubbliche regionali;~~
  - i. stipula, tramite i propri organi e ove richiesto ed opportuno, accordi, convenzioni e/o contratti in nome e/o per conto degli Associati, o di alcuni di essi, per lo svolgimento di attività che gli stessi intendano esercitare in forma tra loro congiunta;
  - j. approva i bilanci consuntivi e preventivi della Federazione Regionale;
  - k. ~~elegge il Presidente ed il Consiglio della Federazione Regionale;~~
2. La Federazione svolge ogni altra attività ritenuta utile e necessaria, purché compatibile con i propri principi e competenze istituzionali anche avvalendosi di strutture o Enti, comunque definiti, nel rispetto delle vigenti normative e del presente Statuto.
3. ~~La costituzione dell'Assemblea è valida in prima convocazione con la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.~~

#### **Articolo V/2/6 - Consiglio Regionale**

**ART. 47**

1. Il Consiglio Regionale è l'organo di governo e di amministrazione della Federazione Regionale ed è, composto ~~oltre al Presidente~~ da un numero di membri fissato dallo statuto di ciascuna Federazione regionale.
2. Il Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale ~~che, a tal fine, vi provvede in concomitanza con il rinnovo delle cariche della Confederazione Nazionale.~~

#### **Articolo V/2/7 – Attribuzioni del Consiglio Regionale**

**ART. 48**

1. Il Consiglio Regionale:
  - a. Provvede ad eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere fra i propri componenti nel corso della seduta di insediamento
  - b. Provvede, nei limiti e negli ambiti definiti dallo statuto federale, alla amministrazione della Federazione Regionale
  - c. cura i rapporti con l'Ente Regione nel rispetto delle linee programmatiche della Confederazione Nazionale;
  - d. designa i propri rappresentanti negli organismi di rilevanza Regionale;
  - e. cura i rapporti con le singole associate e, ove esistenti, con le strutture provinciali o interprovinciali promuovendo consultazioni ed incontri per lo svolgimento delle opportune iniziative regionali;
  - f. propone alle Autorità Ecclesiastiche la nomina di un assistente spirituale;
  - g. provvede a dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea Regionale ~~ed a svolgere tutte le funzioni attribuite alla stessa, salvo ratifica per quanto non ancora deliberato.~~

#### **Articolo V/2/8 – Il Presidente Regionale**

**ART. 49**

1. Al Presidente Regionale spetta la firma sociale e la rappresentanza della Federazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
2. ~~Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Regionale nella composizione di cui all'articolo ..... (vedi composizione assemblea Regionale)~~
2. Il Presidente della Federazione Regionale convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Regionale; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti necessari deliberati dal Consiglio Regionale o dall'Assemblea assumendo i provvedimenti necessari.
3. Esercita ogni funzione che gli derivi dallo statuto della Federazione Regionale o dalla legge.
4. In caso di impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente e, se l'impedimento è di durata superiore a due mesi, deve essere sostituito dal nuovo Presidente entro i successivi sessanta giorni.

#### **Articolo V/2/9 - Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori**

**ART. 50**

1. Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. Nella prima riunione viene eletto il Presidente del Collegio.
3. Tutti i membri sono eletti dall'Assemblea Regionale.
4. Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori ha il compito di controllare periodicamente la correttezza le operazioni amministrative, delle registrazioni contabili e fiscali e di ogni altro atto amministrativo avente rilevanza ai fini della legge dello Stato e dello Statuto ~~e la corretta tenuta della contabilità.~~
5. Predisporre altresì la relazione al bilancio consuntivo ~~ed individua i necessari correttivi, ove necessari, per il bilancio preventivo.~~

## Articolo V/2/10 - Il Collegio Regionale dei Probiviri

ART. 51

1. Il Collegio Regionale dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei Probiviri degli Associati o da presidenti di organi equipollenti per funzione.
2. L'Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei Probiviri degli Associati si tiene nella stessa, separatamente, nello stesso luogo, data ed ora della Assemblea della Federazione Regionale allo scopo di favorire lo scambio di esperienze fra i titolari di un incarico così delicato come quello della custodia dei principi del movimento racchiusi negli statuti degli associati. In occasione del rinnovo delle cariche regionali la predetta Assemblea provvede alla elezione di ~~ed è composto da~~ cinque membri uno dei quali, eletto dallo stesso Collegio, svolge le funzioni di Presidente.
3. Ferma restando la competenza del Collegio dei Probiviri delle singole associate, il Collegio Regionale:
  - a. E' organo di appello di secondo grado.
  - b. Riceve le richieste di appello e delibera su materie su cui si sia già espresso in primo grado, ~~È organo di appello per le decisioni assunte da~~ il Collegio dei Probiviri di ciascuna associata; in ogni caso le sue decisioni prevalgono su quelle già espresse da Collegi di primo grado;
  - c. dirime le controversie insorte fra le singole associate in quanto tali e fra le associate e la Federazione Regionale o Organi della Federazione Regionale;
  - d. dirime le controversie tra i vari organi della Federazione Regionale;
  - e. assiste, ove richiesto, il ~~interloquisee con il~~ Collegio Nazionale dei Probiviri, ~~ove richiesto, per~~ fornendo pareri ~~e indirizzi che quest'ultimo sia chiamato ad assumere~~ su materie per le quali quest'ultimo sia chiamato a decidere;
  - f. Collabora con il Collegio Nazionale dei Probiviri, seguendone gli indirizzi giurisprudenziali generali e svolgendo la funzione di garanzia nei confronti del movimento con riguardo al rispetto dei principi fondanti delle Misericordie e delle sue strutture adottando le più opportune iniziative;
  - g. vigila sulla corretta applicazione dello Statuto della Federazione Regionale adottando provvedimenti idonei a salvaguardarne il rispetto.
4. Il Collegio decide entro 60 giorni dal ricevimento delle richieste utilizzando tutti i poteri previsti dalla legge e con procedura irrituale.
5. Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono rese pubbliche entro i sette giorni successivi alla loro assunzione e concorrono a formare la giurisprudenza di tutti gli organi di garanzia del movimento;
6. Avverso le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri è possibile ricorrere in appello, nei termini previsti al Titolo Sesto, presso il Collegio Nazionale dei Probiviri le cui decisioni prevalgono su quelle emesse dai Collegi di grado inferiore in via definitiva

## Capo 3

### Livelli organizzativi locali

## Articolo V/3/1 – Previsione di livelli territoriali locali

ART. 52

1. E' facoltà delle Federazioni Regionali prevedere nei propri Statuti la costituzione di un livello locale o zonale che corrisponda, in linea di massima, all'ambito provinciale o interprovinciale anche con riferimento alla tipologia prevalente dei servizi  ~~socio-sanitari~~ che possono essere svolti.
2. Qualora le Federazioni Regionali costituiscano strutture territoriali, queste potranno godere di autonomia giuridica e dovranno raccordarsi con la struttura regionale nell'ambito della più ampia corrispondenza con i principi indicati nello Statuto confederale.

#### **Articolo . V/3/2 – struttura organizzativa dei livelli territoriali locali**

**ART. 53**

1. Per quanto concerne la struttura organizzativa del livello territoriale locale, zonale, provinciale o interprovinciale si fa riferimento a quanto previsto per la struttura regionale che rappresenta la massima espressione di decentramento locale.

### **TITOLO SESTO ORGANISMI NAZIONALI**

**“Ma pensa che qui non si ricevono ricompense, onori, guadagni; la cospicuità del censo, la nobiltà del sangue, la celebrità d’un nome qui non valgono; qui regnano sovrani la carità e l’amor fraterno; hanno valore i principi di autorità, di obbedienza, di rispetto, di sacrificio, di rinuncia.” (dal “noi ci governiamo a popolo” 1704)**

#### **Articolo . VI/1 – Il Correttore (ex Articolo 41)**

**ART. 54**

1. Il Correttore è l’Assistente spirituale degli Organi Nazionali della Confederazione.
2. La sua nomina è deliberata dal Consiglio nazionale ed è soggetta alla conferma della competente autorità ecclesiastica.
3. Il Correttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio nazionale ~~e del Consiglio di Presidenza.~~
4. L’efficacia degli atti concernenti le attività religiose, quelle di culto ed il progetto di formazione cristiana è subordinata alla esplicita approvazione del Correttore.

#### **Articolo . VI/2 – Il Segretario generale (ex Articolo 42 )**

**ART. 55**

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni degli organi collegiali della Confederazione e ne redige i relativi verbali riferiti alle decisioni adottate sulle materie attribuite all’organo deliberante o referente
2. Il Segretario Generale:
  - a. è al vertice della pianta organica;
  - b. coordina l’attività del personale dipendente;
  - c. rilascia copia degli atti;
  - d. esercita, direttamente e/o tramite gli Uffici, la funzione di supporto agli organi confederali nelle fasi istruttorie, decisionali ed esecutive.
3. Il Consiglio nazionale individua, nell’ambito della pianta organica della Confederazione, il sostituto del Segretario Generale in caso di sua assenza o suo impedimento.
4. In caso di assenza e/o impedimento contemporanei del Segretario Generale e del suo sostituto, le funzioni verbalizzanti sono esercitate dal componente designato dagli intervenuti.

#### **Articolo VI/3 – Delegati “ad acta”**

**ART. 56**

2. I Delegati “ad acta” sono lo strumento esecutivo attraverso cui trovano attuazione le decisioni del Consiglio Nazionale e sono da questo nominati ogniqualvolta si renda necessario individuare il responsabile per un settore di attività od una specifica iniziativa.
3. I Delegati “ad acta”, ciascuno con il proprio incarico specifico, sono in numero variabile e non pre-determinato al fine di assicurare alla Confederazione la più ampia elasticità di intervento e la maggiore efficienza di attuazione.
4. I Delegati “ad acta” rimangono in carica per tutto il periodo stabilito dal Consiglio Nazionale all’atto di affidamento dell’incarico che, comunque non può eccedere la scadenza della permanenza in carica del Consiglio Nazionale stesso.
5. I Delegati “ad acta” decadono dall’incarico a seguito di:
  1. Conclusione della attività loro delegata;

2. Decadenza, a seguito del rinnovo delle cariche, del Consiglio Nazionale dal quale hanno ricevuto l'incarico esecutivo;
3. Diversa attribuzione o trasferimento ad altri dell'incarico ricevuto;
4. Dimissioni.
6. I Delegati "ad acta", singolarmente con riferimento al proprio incarico, o congiuntamente con altri delegati "ad acta", qualora si renda necessario per concorrenza di materia, assistono, su sua richiesta, il Presidente Nazionale nello svolgimento delle sue funzioni.

#### Articolo VI/4 – Altri organismi

ART. 57

1. La Confederazione può dare vita ad altri organismi per lo svolgimento di attività di carattere umanitario, caritatevole e di assistenza nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo.

### TITOLO SETTIMO ORGANI GARANZIA E DI CONTROLLO

**“Difenderai la Compagnia sempre e ovunque, all'interno e all'esterno, con tutte le tue forze, con tutto il tuo ardore, con tutto il tuo entusiasmo? La Compagnia, o fratello, ha una bandiera. Se all'interno troverai chi dimentico dei propri doveri e delle promesse fatte a Dio, davanti all'Altare, tentasse toccare, alterare le basi, la pietra angolare della Compagnia, oppure dimentico della legge di Amore e di fraternità, accecato dallo spirito d'ambizione, dalla sete di comando e di dominio, con ipocrisia cercasse manovre di assoggettare ai propri voleri la Compagnia, suscitando nella fratellanza divisioni e discordie, allora o fratello, infiammato di santo zelo non insorgerai con tutta la tua energia – come il Divino Maestro contro i trafficanti del Tempo? (dal “noi ci governiamo a popolo 1704)**

#### Articolo VII/1/ – Compito morale

ART. 58

1. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia riconosce nel principio della trasparenza e nel rispetto delle norme comuni evidenziate dal presente Statuto gli strumenti attraverso cui realizzare i propri scopi sociali. A tal fine affida ai propri Organi di Controllo e di Garanzia, oltre ai compiti loro riconosciuti dalla legge, quello di vigilare e promuovere l'integrità del movimento.

### Capo 1 Collegio dei Sindaci Revisori

#### Articolo VII/1/1 - Composizione (ex Articolo 33)

ART. 59

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'Organo di Controllo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed è composto da tre membri, in possesso di adeguati titoli professionali scelti dall'Assemblea degli Associati, ~~purché abbiano adeguati titoli professionali~~.
2. Il Presidente della Confederazione indice e presiede la riunione di insediamento del Collegio dei Sindaci Revisori entro quindici ~~treinta~~ giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; nel corso della riunione, il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano d'età.

#### Articolo VII/1/2 – Attribuzioni (ex Articolo 34)

ART. 60

1. Il Collegio:
  - a. controlla la gestione amministrativa e finanziaria e riferisce sul controllo della cassa;
  - b. controlla la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
  - c. verifica la corrispondenza delle voci di spesa con le decisioni degli Organi di competenza
  - d. presenta, al termine di ogni anno, al Consiglio nazionale, per la successiva sottoposizione all'Assemblea, la relazione sul bilancio consuntivo;
  - e. verifica i conti con periodicità almeno trimestrale redigendo il relativo Verbale da riportare in apposito Libro;
2. I membri del ~~Il Presidente del~~ Collegio ~~e suo delegato assiste~~ assistono alle riunioni del Consiglio nazionale alle quali ~~è invitato~~ sono invitati con le modalità stabilite dal precedente Articolo IV/2/2 ~~articolo 20.~~

## Capo 2 Collegio Nazionale dei Probiviri

### Articolo VII/2/1 - Composizione (ex Articolo 35 )

**ART. 61**

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'Organo di Garanzia della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed è composto da nove (9) membri eletti a suffragio universale dall'Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei Probiviri degli Associati e si articola in ~~tre~~ tre Sezioni.
2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'Organo di appello:
  - a. di terzo grado rispetto agli associati
  - b. di secondo grado rispetto agli Organi decentrati
  - c. di primo grado rispetto agli Organi nazionali
3. Entro quindici ~~trenta~~ giorni dalla elezione di cui al comma precedente, il Presidente della Confederazione indice e presiede la riunione di insediamento del Collegio dei Probiviri nel corso della quale il Collegio:
  - a. elegge, nel suo seno, il Presidente della 1<sup>a</sup> Sezione;
  - b. elegge, nel suo seno, il Presidente della 2<sup>a</sup> Sezione;
  - c. elegge, nel suo seno, il Presidente della 3<sup>a</sup> Sezione;
  - d. assegna i restanti membri, con voto unanime palese ed in ugual numero, alle ~~due~~ tre Sezioni; in carenza della unanimità, l'assegnazione è disposta per sorteggio.
4. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente di Sezione, le relative funzioni sono esercitate dal componente della Sezione più anziano di età.
5. Per la validità delle riunioni delle singole Sezioni è necessaria la presenza di almeno due componenti; nelle decisioni - in caso di parità - l'argomento è rimesso alla valutazione del Collegio in seduta plenaria.
6. Il Presidente della 1<sup>a</sup> Sezione esercita la funzione di Presidente del Collegio riunito in sessione plenaria; le funzioni vicarie sono esercitate dal Presidente della 2<sup>a</sup> Sezione.
7. Per la validità delle riunioni del Collegio, riunito in sessione plenaria, è necessaria la presenza di almeno sei ~~quattro~~ membri fra i quali il Presidente o il Presidente vicario.

### Articolo VII/2/2 – Attribuzioni (ex Articolo 36)

**ART. 62**

1. La 1<sup>a</sup> Sezione del Collegio Nazionale dei Probiviri:
  - a. decide sulle controversie che vertono tra gli organi della Confederazione, tra i componenti di organi confederali e l'organo di appartenenza, tra la Confederazione e gli Associati e tra i singoli Associati in quanto tali fra loro;

- b. decide sulle questioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità negli organi confederali ~~sottoposte al suo giudizio dagli aventi titolo.~~
2. La 2<sup>a</sup> Sezione del Collegio Nazionale dei Probiviri – sussistendone la competenza ai sensi dello Statuto del singolo Associato o da questo attribuita alla Confederazione con efficace atto normativo decide, in sede di appello, sui ricorsi presentati dagli interessati e controinteressati dei singoli Associati avverso le decisioni dell'organo interno di garanzia inerenti:
- a. all'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari che regolano i singoli Associati e che vertono tra gli organi o tra i componenti di organi e l'organo di appartenenza;
  - b. alle questioni in materia di eleggibilità e incompatibilità negli organi di ciascun Associato;
  - c. ai provvedimenti disciplinari inflitti dagli Associati a loro singoli iscritti ;
  - d. La 2<sup>a</sup> sezione, su istanza di una delle parti è competente in caso di necessità e/o urgenza ad adottare i provvedimenti cautelari e/o di sospensione ritenuti indispensabili.
3. La 3<sup>a</sup> Sezione del Collegio Nazionale dei Probiviri:
- a. È competente in materia di autorizzazione alla costituzione di nuove Misericordie
    - i. ne riceve la richiesta dal gruppo promotore
    - ii. compie tutti gli atti istruttori conseguenti stabiliti dall'apposito Regolamento
    - iii. delibera sugli esiti della iniziativa non prima di sei e non oltre i dodici mesi successivi alla data di presentazione della richiesta;
  - b. È competente in materia di adesione di nuovi Associati alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
    - i. ne riceve la richiesta da parte del legale rappresentante dell'aspirante associato
    - ii. compie tutti gli atti istruttori conseguenti stabiliti dall'apposito Regolamento
    - iii. delibera gli esiti della domanda non prima di sei e non oltre i dodici mesi successivi alla data di presentazione della predetta domanda;
  - c. E' competente in materia di vigilanza sul mantenimento dei requisiti di Associato
  - d. E' competente in materia di custodia e di trasmissione dei principi e della tradizioni storiche del movimento ed a tal fine:
    - i. Cura la conservazione e l'aggiornamento del patrimonio artistico e/o documentale della Confederazione Nazionale
    - ii. Istituisce, detiene e conserva appositi albi o registri atti a conservare la memoria storica della vita degli Associati in comunione con la Confederazione Nazionale;
    - iii. Cura la formazione e la conservazione della giurisprudenza interna ovvero delle decisioni emesse dalla 1<sup>a</sup> e dalla 2<sup>a</sup> Sezione: gli atti sono pubblici e liberamente consultabili dagli Associati;
  - e. E' competente in materia di diffusione della tradizione etica del movimento e favorisce la formazione dei quadri dirigenti del movimento e dei confratelli ed a tal fine:
    - i. Promuove la pubblicazione di sussidi a carattere storico e divulgativo;
    - ii. Promuove appositi progetti formativi curandone la realizzazione e lo svolgimento
  - f. Ai fini della attuazione delle azioni previste dai punti a) b) e c)del presente paragrafo la 3<sup>a</sup> Sezione può incaricare Confratelli esperti purchè che non abbiano ricoperto incarichi politici nel movimento nei tre anni precedenti e previa la sottoscrizione di un impegno a non assumere incarichi politici nel movimento prima che siano trascorsi tre anni dalla conclusione o dalla rinuncia all'incarico: la

sottoscrizione di tale impegno è motivo di ineleggibilità e viene trasmesso per competenza e per custodia alla 1^ Sezione;

- g. Ai fini dei punti d) e e) del presente paragrafo la 3^ Sezione può avvalersi della collaborazione di Confratelli esperti;

#### **Articolo VII/2/3 – Riunione in sessione plenaria**

**ART. 63**

1. Il Collegio riunisce in sessione plenaria le sue tre Sezioni:
  - a. Per verifica della compatibilità con le norme statutarie delle deliberazioni del Consiglio nazionale in merito alle modificazioni e/o integrazioni del regolamento di esecuzione dello Statuto;
  - b. Per decidere sulle materie attribuite alle singole Sezioni e per le quali le stesse non abbiano emesso alcuna pronuncia ma abbiano ritenuto che, in relazione alla particolare rilevanza e all'interesse generale del caso trattato, debba esprimersi la sessione plenaria.
  - c. Per assumere le delibere di esclusione degli Associati

#### **Articolo VII/2/4 – Ricorsi**

**ART. 64**

1. Il ricorso avverso gli atti degli organi deve essere proposto nel termine di quarantacinque giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
2. Il Collegio riunito in sessione plenaria e/o le singole Sezioni decidono preliminarmente sulla ammissibilità dei ricorsi e/o delle richieste; la decisione nel merito è preceduta dal contraddittorio e deve essere adeguatamente motivata.
3. Le parti inoltre, onde risolvere con la massima celerità tutte le controversie interne ed evitare il ricorso alla magistratura ordinaria, convengono di devolvere le stesse – esperita la procedura davanti al Collegio dei Probiviri ed entro sei mesi dal giorno in cui la decisione di questi è stata notificata agli interessati - ad un arbitrato di natura irrituale composto da un membro nominato da ciascuna delle parti ed un terzo nominato di comune accordo o, in caso di mancata intesa, da parte del Tribunale ove ha sede la Confederazione

#### **Articolo VII/2/5 – Pubblicità degli atti**

**ART. 65**

Le decisioni assunte dalla Sezioni, riunite sotto qualsiasi forma, formano la giurisprudenza interna, sono pubbliche e ne viene data notizia in “sommario” agli Associati attraverso i mezzi di comunicazione della Confederazione

### **TITOLO VIII**

#### **Norme generali sugli organi**

**“E nell’assemblea quando dovrà trattarsi di questioni finanziarie, di provvedimenti disciplinari, e d’altre cose interessanti diversamente il prossimo, saprai giudicare con giustizia, si è ma anche con carità?” (dal “noi ci governiamo a popolo 1704)**

#### **Capo 1**

#### **Eleggibilità, durata, incompatibilità interna, surrogazione dei membri degli Organi**

#### **Articolo VIII/1/1 - Eleggibilità e durata degli Organi ( ex Articolo 37 )**

**ART. 66**

1. Sono eleggibili a componente degli organi della Confederazione gli iscritti agli Associati purché abbiano compiuto, nel giorno fissato per la votazione, il diciottesimo anno d'età.

2. Gli organi collegiali durano in carica, in via ordinaria, quattro anni e si insediano entro quindici ~~tre~~ giorni dalla loro proclamazione.
3. Il Presidente ed il Tesoriere si insediano all'atto della elezione e durano in carica, in via ordinaria, quattro anni, fatto salvo quanto stabilito dal precedente Articolo IV/3/3 ~~articolo~~ ~~32~~, quarto comma

**Articolo VIII/1/2 – Incompatibilità interna (ex Articolo 38 )**

**ART. 67**

1. I membri del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri non possono far parte del Consiglio nazionale e del Consiglio di Presidenza.
2. L'incompatibilità di cui al comma precedente sussiste altresì fra i due Collegi.
3. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei conti e quella di membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili altresì con qualunque altra funzione o impiego all'interno o in rappresentanza della Confederazione.

**Articolo VIII/1/3 – Modalità di elezione e di surrogazione dei componenti gli organi (ex Articolo 39 )**

**ART. 68**

1. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto disciplina le ulteriori modalità di elezione e di surrogazione degli organi della Confederazione nel rispetto dei principi di democraticità che consentano la partecipazione degli Associati sotto il duplice profilo di elettorato attivo e passivo.

**Capo 2**

**partecipazione di esterni alle riunioni degli Organi**

**Articolo VIII/2/4 – Partecipazione alle riunioni di persone estranee all'organo (ex Articolo 40)**

**ART. 69**

1. Con le modalità previste dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto e al solo scopo di riferire su specifici argomenti, alle riunioni degli organi collegiali possono partecipare persone estranee agli stessi.
2. Sempre con le modalità di cui al Regolamento di esecuzione del presente Statuto, alle riunioni degli organi collegiali o – se del caso – alla trattazione di argomenti in discussione, è consentita la partecipazione – in qualità di uditori – di persone estranee all'organo in questione.

**Capo 3**

**Recesso, decadenza, esclusione,  
sospensione e estinzione degli Associati**

**Articolo VIII/3/1 – Recesso (ex Articolo 44)**

**ART. 70**

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere l'Associato che:
  - a. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
  - b. non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi confederali.
2. Il recesso può essere esercitato in ogni momento.
3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - al Consiglio nazionale e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima

**Articolo VIII/3/2 - Decadenza (ex Articolo 46 )**

**ART. 71**

1. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nazionale nei confronti dell'Associato che:

- a. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
  - b. non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi confederali
  - c. l'associato che, per sopraggiunte ragioni a lui imputabili, non si trovi nelle condizioni di cui all'Articolo III/1 ~~all'articolo 1~~ comma secondo lettera a).
2. Le deliberazioni prese in materia di decadenza devono essere comunicate all'Associato destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Articolo VIII/3/3 - Esclusione (ex Articolo 47)**

**ART. 72**

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge Il Collegio Nazionale dei Probiviri riunito in seduta plenaria ~~l'Assemblea~~ può escludere, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti, l'Associato che:
  - a. non osservi le disposizioni statutarie o quelle dei Regolamenti oppure le deliberazioni prese legalmente dagli organi confederali competenti;
  - b. per causa a esso imputabile si renda moroso nel versamento della quota associativa o ai pagamenti di eventuali debiti contratti a altro titolo verso la Confederazione;
  - c. tenga un comportamento non consono ai principi della dottrina cristiana ispiratrice del Movimento, di moralità nonché quelli di etica del volontariato;
  - d. si trovi soggetto alla proposta del commissario di cui all'articolo 22 comma secondo lettera w) ultima parte del presente statuto;
  - e. svolga o tenti di svolgere - in proprio e/o tramite terzi - attività contraria o in concorrenza con gli interessi Associativi.
2. Le deliberazioni in materia di esclusione possono essere adottate soltanto dopo che il ~~Consiglio di Presidenza~~ la apposita sezione del Collegio Nazionale dei Probiviri abbia invitato l'Associato - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - a mettersi in regola e l'esclusione può avere luogo soltanto dopo che siano trascorsi due mesi dal ricevimento di detto invito e sempreché l'Associato si mantenga inadempiente.

#### **Articolo VIII/3/4 – Sospensione (ex Articolo 48 )**

**ART. 73**

1. Nelle ipotesi che comportano l'esclusione, il Collegio Nazionale dei Probiviri riunito in sessione plenaria ~~consiglio di Presidenza~~ può adottare nei confronti dell'Associato un provvedimento di sospensione per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Tale provvedimento deve essere comunicato all'Associato interessato - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – con l'indicazione dei fatti e dei motivi che gli hanno dato origine.
3. L'Associato potrà chiedere, entro trenta giorni, al il Collegio Nazionale dei Probiviri ~~Consiglio di Presidenza~~ la revoca del provvedimento, controbattendo le argomentazioni in esso contenute.
4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ~~Consiglio di Presidenza~~ a sua volta dovrà, entro trenta giorni, revocare o confermare il provvedimento che nel frattempo rimarrà comunque efficace.

#### **Articolo VIII/3/5 - Estinzione (ex Articolo 49)**

**ART. 74**

1. In caso di estinzione di un Associato il Collegio Nazionale dei Probiviri ~~l'Assemblea~~ deve prendere atto di detto evento.

#### **Articolo VIII/3/6 - Conseguenze della perdita della qualità di associato (ex Articolo 50 )**

**ART. 75**

1. L'Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte della Confederazione non può chiedere la ripetizione delle quote versate e/o di alcuna altra somma a qualsiasi titolo corrisposta né ha alcun diritto sul patrimonio della Confederazione.

2. È fermo l'obbligo per l'Associato cessante, tranne che nell'ipotesi di estinzione, di adempiere al versamento della quota Associativa anche per l'anno in corso.
3. All'Associato escluso, decaduto o estinto è inibito l'uso della denominazione e dello stemma a mente del Titolo II del presente statuto.

## TITOLO IX

### Liquidazione dell'Associazione e devoluzione dei beni

#### Articolo IX/1 - Liquidazione (ex Articolo 51 )

ART. 76

1. Addivenendosi per qualsiasi motivo alla dichiarazione di estinzione o allo scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri.
2. Qualora l'assemblea non vi provveda, la nomina viene effettuata dal Presidente del Tribunale del capoluogo della provincia in cui è registrata la Confederazione.

#### Articolo IX/2 - Devoluzione dei beni (ex Articolo 52 )

ART. 77

1. I beni della Confederazione, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti ad altra organizzazione con analoghe finalità per lo svolgimento di attività di carattere umanitario, caritatevole e di assistenza nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo. ~~con la maggioranza di cui all'articolo 21 del c.c., secondo le disposizioni dell'Assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando queste mancano, provvede allo stesso modo l'autorità competente.~~

## TITOLO X

### Norme transitorie e di rinvio

#### Articolo X/1 - Regolamento di esecuzione ( ex Articolo 53)

ART. 78

1. All'atto dell'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea approva il relativo Regolamento di esecuzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma terzo, alle modificazioni e/o alle integrazioni del Regolamento di esecuzione dello Statuto provvede il Consiglio nazionale ai sensi del precedente Articolo IV/2/4 comma secondo lettera g); l'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla verifica, da parte del Collegio dei Probiviri, della compatibilità con le norme statutarie.
3. ~~Le modificazioni alla suddivisione territoriale stabilita dal Regolamento in esecuzione all'articolo 19 comma primo lettera b) del presente Statuto sono riservate alla esclusiva competenza dell'Assemblea.~~

#### Articolo X/2 - Rinvio (ex Articolo 54)

ART. 79

2. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le norme del Codice civile, quelle del Codice di diritto Canonico e ogni altra disposizione di legge - anche futura - in materia.

## ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione dell'autorità competente. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto il Consiglio nazionale adotta i provvedimenti funzionali al rinnovo degli organi della Confederazione che restano in carica, nell'attuale composizione e con le vigenti attribuzioni, fino al rispettivo rinnovo